

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020
522/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1137^a riunione del 9 dicembre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00 o "TUEL");
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- la deliberazione Commissariale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 141 del 20 marzo 2001 di approvazione del “Regolamento per il Servizio Acqua Potabile” (di seguito: deliberazione Commissariale 141/2001) e s.m.i.;
- la deliberazione Commissariale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 247 del 17 aprile 2001 di approvazione del “Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione” (di seguito: deliberazione Commissariale 247/2001) e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 29 del 5 novembre 2018 (di seguito: delibera consiliare 29/2018).
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 11 dicembre 2019, DSAI/42/2019/idr (di seguito: determinazione DSAI/42/2019/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 171/2018/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII,

l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.

2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 18 e 19 giugno 2019, una verifica ispettiva presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (di seguito anche Comune), gestore in economia del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 3 Messina.
3. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato ai consumi 2012-2017 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione; infatti, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione (anche mediante conguagli) a valere sui consumi degli anni 2012-2017; inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 577/2014/R/idr (punto 2.2. della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati).

Inoltre, dagli elementi acquisiti, non risultava cessata la condotta contestata relativa alla mancata applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

4. Pertanto, con determinazione DSAI/42/2019/idr, è stato avviato, nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, un procedimento per l'accertamento della citata violazione in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
6. Con nota 1 ottobre 2020 (prot. Autorità 31010), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti

- contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
8. L'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
 9. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
 10. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, del MTC).
 11. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
 12. L'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate nel citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
 13. L'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
 14. Con il punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione e finché perdurano le casistiche ivi contemplate; con la medesima deliberazione, l'Autorità ha specificato che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da

- utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ m) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013.
15. Le tariffe per il servizio di acquedotto applicate dal 2012 dal Comune, riportate nell'Allegato A al Regolamento per il Servizio Acqua Potabile, erano quelle approvate con deliberazione Commissariale 141/2001, successivamente modificate dalle delibere della Giunta Municipale del Comune n. 54 del 28 febbraio 2005 e n. 141 del 13 aprile 2006.
 16. Le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione applicate dal 2012 dal Comune, riportate sia nel Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione che nell'Allegato A al Regolamento per il Servizio Acqua Potabile, erano quelle approvate con la deliberazione Commissariale 247/2001. Tali tariffe sono state incrementate fino al 2013 a seguito dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia n. 2378 del 22 dicembre 2003 (recepita con delibera della Giunta Municipale del Comune n. 214 del 20 maggio 2004) e della circolare dell'Agenzia per i Rifiuti e le Acque della Regione Sicilia n. 13813 del 4 giugno 2007.
 17. Con la delibera consiliare 29/2018 il Comune ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-*bis* e 243-*ter* del decreto legislativo 267/00.
 18. Il Comune si è reso responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha applicato ai consumi 2012-2017 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione (punto 2.2. della *check list*). In particolare, dall'analisi della documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, si evince che il Comune, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr, ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione, anche mediante conguagli, a valere sui consumi degli anni 2012-2017 (doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati alla *check list*). Inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 577/2014/R/idr.
 19. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento affinché il Comune stesso provveda alla restituzione agli utenti del SII delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate per i consumi 2012-2017 e le tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità con la delibera 577/2014/R/idr, laddove nella predisposizione tariffaria MTI-3 eventualmente trasmessa per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito, non sia stata già prevista la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

20. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
21. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha leso il diritto degli utenti serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che non sussistono ad oggi elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata nei confronti del Comune.
22. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
23. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2018 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi pari a euro 3.623.084,03. In merito a tale profilo si precisa che, con la citata delibera consiliare 29/2018, il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e 243-ter del decreto legislativo 267/00.
24. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 82.500 (ottantaduemilacinquecento/00) per la violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nei termini di cui in motivazione, del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 82.500 (ottantaduemilacinquecento/00) per violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr.

3. di ordinare al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per i consumi degli anni dal 2012 al 2017 e le tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr, ovvero di attivarsi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare, preveda la modulazione di opportune componenti negative di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
- 4) di ordinare al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- 5) di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 6) di ordinare al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (C.F. 00084640838) mediante pec all'indirizzo comunebarcellonapdg@postecert.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana a mezzo pec all'indirizzo sicilia.controllo@corteconticert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.



9 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini